

## PROGETTO DI LEGGE SULL'ARTE DI STRADA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 10/07/2012 h. 12,26



DIRIGENTE

Art.1

*(Principi e finalità)*

1. La Repubblica di San Marino riconosce l'Arte di Strada quale fenomeno culturale, artistico, sociale, educativo, turistico ed economico e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del Centro storico della Repubblica di San Marino, con le modalità previste dalla presente Legge.

2. La Repubblica di San Marino intende contribuire allo sviluppo dell'Arte di strada e porre le basi per la creazione di nuovi profili professionali, tramite nuove opportunità di formazione professionale così come di nuovi lavori che consentano di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di confronto e di esperienze innovative.

3. La presente Legge stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'Arte di strada, affinché risulti compatibile con la tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, con eventuali iniziative concomitanti organizzate da Enti pubblici o da terzi, nonché con il rispetto delle attività in sede fissa e dei residenti nelle zone interessate.

4. L'Arte di Strada è esercitata in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare le normali attività lavorative, commerciali e la libera circolazione veicolare e pedonale; l'accesso alle abitazioni, locali ed immobili; lo svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati.

5. L'Arte di Strada deve essere intesa esclusivamente quale attività creativa, prodotto dell'ingegno o d'invenzione. L'artista di strada deve svolgere la propria professione con decoro e dignità, e per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura, né assumere atteggiamenti, gestuali o verbali, di petulanza o insistenza, essendo libera l'eventuale offerta economica da parte del pubblico.

Art.2

*(Definizioni)*

1. Per "Arte di strada" si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che si svolga in maniera occasionale, in assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione e che preveda come unica ed eventuale forma di compenso quello spontaneo e liberale del pubblico.

Art.3

*(Registro degli Artisti di strada)*

1. È istituito presso gli Istituti Culturali il Registro degli Artisti di strada, di seguito denominato Registro.

2. L'iscrizione al Registro rappresenta requisito essenziale per poter svolgere in territorio sammarinese le performances di strada.
3. Le domande di iscrizione devono essere inoltrate dai soggetti interessati agli Istituti Culturali, anche mediante l'ausilio di apposito sistema informatico, e devono contenere: documento di identità e provino dell'artista in forma di materiale audiovisivo.
4. Le domande di iscrizione al Registro sono oggetto di valutazione da parte del Comitato di valutazione dell'arte di strada, così come all'articolo seguente.
5. L'iscrizione ha validità triennale.
6. Le forme d'Arte di strada riconosciute dalla presente Legge e per le quali è possibile ottenere l'iscrizione al Registro sono le seguenti: suonatore ambulante; cantante, cantastorie; declamatore di versi; attore; giocoliere; contorsionista; funambolo; saltimbanco; mimo; mangiafuoco; madonnaro; clown; ritrattista, paesaggista, pittore; burattinaio; trampoliere; statua vivente; creatore di figure e pupazzi; street dancer.

#### Art. 4

##### *(Comitato di valutazione dell'Arte di strada)*

1. È istituito il Comitato di valutazione dell'Arte di strada, di seguito denominato Comitato, il quale ha il compito di valutare le richieste di iscrizione al Registro.
2. Il Comitato è composto da:
  - Il Direttore degli Istituti Culturali, il quale lo presiede;
  - Un rappresentante della Segreteria di Stato alla Cultura;
  - Un rappresentante della Segreteria agli Interni;
  - Un rappresentante della Segreteria di Stato al Turismo;
  - Un rappresentante del Comando Centrale del Corpo della Gendarmeria e della Polizia Civile;
  - Un rappresentante delle Giunte di Castello.
3. Il Comitato ha facoltà di elaborare proposte di legge e regolamenti per l'esercizio dell'Arte di strada.
4. Il Comitato è convocato dal Direttore degli Istituti Culturali almeno tre volte l'anno. In ogni caso il Comitato è convocato ogni qualvolta vi siano una o più richieste di iscrizione in giacenza da almeno quattro settimane.
5. Il Comitato entro una settimana dall'ultima convocazione deve comunicare ai soggetti interessati l'esito delle sue deliberazioni comprensive di motivazioni.
6. Le deliberazioni del Comitato sono insindacabili.
7. Il Comitato, nell'ambito delle sue funzioni, con motivazione espressa, può disporre la cancellazione dell'artista dal Registro.
8. Il Comitato ha la facoltà di modificare le postazioni assegnate alle performances artistiche di cui all'Allegato della presente Legge.

#### Art.5



*(Procedura per l'autorizzazione allo svolgimento delle performances)*

1. Gli artisti iscritti al Registro che intendano esibirsi devono necessariamente prenotare le postazioni assegnate di cui all'articolo 7 con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell'esibizione stessa.
2. Tale prenotazione è inoltrata, mediante apposito sistema informatico, agli Istituti Culturali, al Comando Centrale della Gendarmeria, alla sezione eventi dell'Ufficio del Turismo e alla Giunta di Castello di Città.
3. In assenza di esplicito diniego da parte di uno dei soggetti di cui sopra, con preavviso minimo di ventiquattro ore dalla data della performance, l'artista è autorizzato a svolgere la propria performance.

Art.6

*(Regole per lo svolgimento delle performances)*

1. Le performances artistiche non possono coinvolgere minori, fatto salvo volontari dal pubblico accompagnati da un adulto.
2. Gli spettacoli non possono coinvolgere animali.
3. In caso di utilizzo di fuoco durante la performance l'artista deve, obbligatoriamente, mantenere una distanza di sicurezza di almeno cinque metri dal pubblico.
4. L'artista al termine della sua performance deve assicurare l'ordine e la pulizia della postazione.
5. Per l'esercizio di tecniche di disegno di pittura devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non rechino danno al sito della performance.
6. La postazione non può essere occupata con strutture, elementi o costruzioni fisse.


Art.7

*(Luoghi e Orari di svolgimento)*

1. Le performances artistiche di strada devono svolgersi esclusivamente all'interno delle postazioni individuate nell'Allegato A della presente Legge.
2. Tali postazioni potranno essere impegnate per un tempo massimo di pari durata rispetto alle fasce orarie così come individuate al successivo comma.
3. Le fasce orarie entro le quali possono svolgersi le performances artistiche sono le seguenti:
  - dal primo ottobre al 31 maggio: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
  - dal primo giugno al 30 settembre: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
4. Nel caso in cui più artisti vogliano esibirsi nella medesima postazione, ogni singola performance non potrà avere una durata superiore ad un'ora.

Art.8

*(Oneri e responsabilità)*



1. L'artista di strada risponde, per tutta la durata della sua esibizione e dell'occupazione dell'area, della pulizia dello spazio utilizzato e di eventuali danneggiamenti a luoghi, cose e persone se direttamente procurati dall'artista durante l'esibizione.

Art.9

*(Sanzioni amministrative e pecuniarie)*

1. L'inosservanza della presente Legge comporta l'applicazione da parte dei competenti organi di vigilanza e accertamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura minima pari ad euro 100,00 e massima pari ad euro 1.000,00.

Art.10

*(Occupazione di suolo pubblico)*

1. L'occupazione del suolo pubblico da parte dell'artista di strada e dell'eventuale strumentazione utilizzata ai fini della performance, non rientra nella fattispecie prevista dalla Legge 28 maggio 1992 n.42, purché non superi, nel complesso, un massimo di mq. 10 e l'eventuale strumentazione attinente all'esibizione sia costituita da materiale leggero, facilmente trasportabile e rimovibile. L'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte dell'artista è da ritenersi a titolo gratuito.

Art.11

*(Precisazioni circa il reato di accattonaggio)*

1. L'Arte di strada svolta nel rispetto della presente Legge, così come le forme di compenso riconosciute all'artista a carattere di liberalità, non configurano ipotesi di reato di accattonaggio ai sensi dell'art. 283 del Codice Penale sammarinese.

CAPOGRUPPO NPR

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name of the representative of the group.



- Legenda**
- Aree predisposte performances artistiche**
- Cortina Antica
  - Giardino del Laurus
  - Piazza Tibano
  - Piazza Sant'Agata
  - Teatro Tibano (terrazzo sopra orologio Sant'Agata)
  - Giardino Ex Ospedale della Misericordia lato via Dotina Feliceanna
  - Piazza Garibaldi (terrazzo)
  - Piazza Garibaldi (suo porticato)
  - Porta del Paese
  - Contrada Santa Croce angolo scudo
  - Contrada della Pieve
  - Ort Bioghas
  - Terrazzo sottostante Muro del Fieno
  - Caserma del Fosso
  - Sala alle Rocce
  - Piazzale esterne in Piazza Torre
  - Cortina Prima Torre
  - Pazzo della Straghe
  - Giardino sotto Seconda Torre